

DETERMINAZIONE N. 274 del 30 aprile 2019

L' Amministratore Unico,

sui presupposti che

- in data 11 aprile 2019 veniva notificata alla Arechi Multiservice S.p.A. ordinanza ingiunzione del Prefetto di Roma n. 91180102845 a mezzo della quale, comunicando il rigetto del ricorso promosso dalla Società il 07 settembre 2018 avverso il verbale n. 22180441634, si ingiungeva il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di una presunta violazione di norme al Codice della Strada;

- *prima facie*, l'ordinanza ingiunzione appare nulla poiché notificata fuori termine;

- nel merito la medesima ordinanza è illegittima poiché il verbale di contestazione è certamente errato (alcun autocarro e/o mezzo Arechi Multiservice S.p.A. si è mai recato a Roma nel luglio 2018 nelle circostanze di modo e tempo contestate) ed appare necessario oltre che opportuno impugnare dinanzi al Giudice di Pace di Roma il provvedimento pregiudizievole per la Società in house della Provincia di Salerno;

- il termine entro il quale proporre ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione notificata è il 13 maggio 2019;

considerato, altresì, che

- la Arechi Multiservice S.p.A. va creditrice della New Ecology Service Soc. Coop. a r.l., in persona del l.r.p.t. della somma di Euro 3.782,00, debito riconosciuto dalla prefata Società con nota del 22 marzo 2017 a mezzo della quale la stessa si dichiarava disponibile a formalizzare una convenzione per la negoziazione assistita;

- la Arechi Multiservice S.p.A. va creditrice della Fast Services di Iezzo Simona della somma di Euro 1.474,16;

- a distanza di oltre 24 mesi le somme di cui sopra non sono state ancora incassate;

- appare necessario ed opportuno che – a mezzo legale di fiducia – la Arechi Multiservice S.p.A. agisca per il recupero, eventualmente anche giudiziale, del credito vantato, inserito peraltro anche nel piano ex art. 182 bis L.F. in corso di omologa presso il Tribunale di Salerno;

verificato che

- come é noto, la Arechi Multiservice Spa non dispone al proprio interno e nella sua struttura organizzativa di professionalità necessarie per l'affidamento di incarichi di natura legale;

- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivati, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'avv. Marco Sansone, col quale è in essere da tempo un rapporto fiduciario e di fattiva collaborazione, è professionista che conosce la situazione della Arechi Multiservice S.p.A. ed ha la possibilità di occuparsi degli incarichi in parola;
- data la situazione economico/finanziaria in cui versa la Società in house della Provincia di Salerno ed il tipo di incarico legale di che trattasi, appare utile prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e l'affidamento a professionista che, iscritto alla short list aziendale, già conosca o abbia conosciuto le vicende di cui sopra;
- l'avv. Marco Sansone, con studio in Vallo della Lucania (Sa) alla p.zza Vittorio Emanuele, 15, sentito per le vie brevi, ha dichiarato di essere disponibile ad accettare l'incarico alle condizioni testé esplicitate;
- nel rispetto delle vigenti norme imperative sono certamente riconoscibili all'avv. Marco Sansone le somme eventualmente a versarsi a titolo di contributo unificato, diritti, spese di notifica e/o le spese effettivamente sostenute, tra cui quelle di viaggio per e da Roma con riferimento all'opposizione a depositarsi presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma avverso l'ordinanza prefettizia sopra citata;

tutto ciò premesso, considerato e verificato, il sottoscritto dott. Alfonso Tono, nella espressa qualità di Amministratore Unico della Arechi Multiservice S.p.A.,

DISPONE:

- I. l'affidamento all'avv. Marco Sansone, con studio in Vallo della Lucania (Sa), p.zza Vittorio Emanuele, 15, dei seguenti incarichi legali:
 - 1) predisposizione e deposito del ricorso ex art. 205 D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. avverso l'ordinanza ingiunzione notificata dal Prefetto di Roma in data 11 aprile 2019 con successivo giudizio a celebrarsi;
 - 2) recupero del credito, pari a complessivi € 3.782,00, nei confronti della New Ecology Service Soc. Coop. a r.l., da effettuarsi, ove necessario, anche con l'instaurazione di un giudizio civile, monitorio o di accertamento;

- 3) recupero del credito, della somma di Euro 1.474,16 nei confronti della Fast Services di lezzo Simona da effettuarsi, ove necessario, anche con l'instaurazione di un giudizio civile, monitorio o di accertamento;

II. che per gli incarichi di cui sopra si proceda al solo rimborso delle spese vive documentate, senza alcun compenso (fatta eccezione nel caso in cui di condanna alle spese a carico di Controparte), intendendosi quale "spese rimborsabili" le seguenti:

- a. contributo unificato e/o marche da bollo;
- b. spese di deposito e notifica;
- c. spese di viaggio Salerno/Roma e Roma/Salerno per n. 1 trasferta in occasione della discussione del ricorso prodotto con riferimento all'incarico per la proposizione del ricorso in opposizione alla ingiunzione del Prefetto di Roma;

il tutto all'esito di trasmissione di documentazione a supporto.

Si comunichi al professionista incaricato e si notifichi al Direttore Generale ed al Responsabile del Servizio Finanziario per la predisposizione degli atti consequenziali.

Salerno, 30 aprile 2019

L'Amministratore Unico
dott. Alfonso Tano